

ALLEGATO 3

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1386 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione, esaminato il disegno di legge n. 1386, recante «Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»; considerato che il decreto-legge si pone il condivisibile obiettivo di offrire misure di stimolo per la crescita della produttività e della competitività dell'economia nazionale, sia attraverso interventi di liberalizzazione e semplificazione amministrativa «a costo zero» sia attraverso importanti iniziative di incentivazione del sistema produttivo e di investimento per il potenziamento della dotazione infrastrutturale del Paese; rilevato che il provvedimento contiene una serie di significative e condivisibili misure in materia ambientale, edilizia e infrastrutturale, in ordine alle quali appare utile suggerire taluni interventi integrativi e migliorativi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- 1) all'articolo 7, che individua interventi di strategia energetica nazionale, in particolare al fine di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, si segnala la necessità di prevedere forme di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che evitino un irragionevole accentramento delle proposte operative all'interno del solo Ministero dello sviluppo economico, considerato anche che il comma 2 dell'articolo citato prevede la positiva e condivisibile convocazione di una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente, d'intesa tra i due Ministri competenti; appare, pertanto, indispensabile una più attiva partecipazione dello stesso Ministero dell'ambiente nelle politiche energetiche in questione, nonché la necessaria consultazione con le Commissioni parlamentari competenti e con la Conferenza unificata;
- 2) si valuti l'opportunità di circoscrivere con maggiore cautela - anche mediante l'introduzione di eventuali misure preventive di verifica e monitoraggio ambientale da parte dei soggetti competenti e l'acquisizione del parere delle regioni interessate - la portata applicativa dell'articolo 8, volto a riaprire, nel caso in cui si accerti la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, la possibilità di sfruttamento dei giacimenti di gas naturale dell'Alto Adriatico, nonché ad agevolare lo sfruttamento dei giacimenti marginali;
- 3) con riferimento agli interventi previsti, ai sensi dell'articolo 11, in relazione al piano nazionale di edilizia abitativa, preso atto anche del ruolo preminente assunto dalle regioni e della necessità di salvaguardarne le competenze in materia di politiche per la casa, nonché dell'esigenza di definire correttamente il riparto di competenze tra Stato e regioni in materia di urbanistica e di programmazione territoriale, si raccomanda di impostare le relative procedure in modo da assicurare tempi certi di realizzazione delle misure disposte dal provvedimento, che non si limiti esclusivamente all'indicazione di un termine per la trasmissione della proposta di piano nazionale alla Conferenza unificata; appare, inoltre, opportuno assicurare la non esclusività dello strumento della finanza di progetto come unica modalità attuativa del «piano casa», anche per evitare la totale «finanziarizzazione» del settore con l'esclusione di qualsiasi ruolo degli enti locali;
- 4) all'articolo 11, al comma 2, appare opportuno chiarire la definizione di «immigrati regolari», introducendo un esplicito richiamo alla legge 30 luglio 2002, n. 189, e successive modificazioni;

- 5) all'articolo 11, all'alinea del comma 3, occorre chiarire la tipologia degli interventi da realizzare per il recupero del patrimonio abitativo esistente, introducendo, a tal fine, un esplicito richiamo agli interventi edilizi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- 6) al medesimo articolo 11, al comma 5, si valuti l'opportunità di modificare la lettera c), nel senso di inserire, dopo le parole: «e strumenti di incentivazione del mercato della locazione», le seguenti parole: «e previsione, anche in via graduale e progressiva, di una imposizione sostitutiva sui redditi derivanti da locazione», anche in modo da rispondere, da un lato, all'esigenza di un forte rilancio dell'affitto e coniugare, dall'altro, l'emersione di contratti illegali di locazione e il ripristino di una nozione di redditività degli stessi;
- 7) all'articolo 11, al comma 6, occorre chiarire e fare riferimento alla definizione di alloggio sociale prevista nella legge 8 febbraio 2007, n. 9, e nel decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, in termini di modifica degli aiuti di stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato della Comunità europea;
- 8) all'articolo 12, valutino le Commissioni di merito l'esigenza di precisare che - nel ripristino delle convenzioni con i contraenti generali per i progetti di alta velocità ferroviaria - sono comunque assicurate procedure di evidenza pubblica per il ricorso ai subappalti e agli affidamenti a terzi dei relativi lavori;
- 9) all'articolo 13, che propone misure per la valorizzazione degli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, inerenti la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei predetti Istituti, si raccomanda di assicurare che la gestione di tali alienazioni e i relativi prezzi di cessione non fuoriescano dal solco tracciato dalla legge n. 560 del 1993, considerati anche i rilevanti profili di competenza regionale sulla materia e la necessità di garantire il perseguimento degli obiettivi di solidarietà sociale nella soluzione dell'emergenza abitativa, tradizionalmente sottesi agli interventi di edilizia residenziale pubblica;
- 10) all'articolo 26, che dispone la soppressione generalizzata di una serie di enti pubblici non economici, appare necessario scongiurare che tale intervento possa portare alla soppressione del Club Alpino Italiano (CAI), considerato anche l'elevato valore sociale e ambientale delle attività da questo svolte e il regime di sostanziale volontarietà con cui tale ente opera nella sua quotidiana azione di salvaguardia e valorizzazione dei territori dell'arco alpino;
- 11) all'articolo 28, che prevede l'istituzione, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di esplicitare un richiamo alla specifica finalità di garantire il rafforzamento del sistema dei controlli e del monitoraggio in campo ambientale, secondo principi di efficienza e funzionalità degli apparati tecnici preposti; al contempo, si verifichino con attenzione i profili di riorganizzazione delle risorse umane esistenti negli enti soppressi;
- 12) all'articolo 30, pur accogliendo il principio della massima semplificazione nel settore ambientale, si raccomanda di inserire apposite modifiche al testo, che richiamino il rispetto della normativa comunitaria in materia e non rendano drasticamente alternativi tra di loro l'attuale sistema di autorizzazioni e controlli pubblici, che va comunque preservato, e il sistema volontario di certificazione della qualità ambientale delle aziende;
- 13) all'articolo 63, commi 12 e 13, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di incrementare ulteriormente, in misura compatibile con l'equilibrio della finanza pubblica, i fondi per il trasporto pubblico locale;
- 14) si valuti, infine, l'esigenza di espungere dall'elenco delle abrogazioni contenute nell'allegato A (richiamato dall'articolo 24) la legge 12 agosto 1993, n. 317, e successive modificazioni, considerato che essa continua a regolare la materia della ricostruzione post-bellica, tuttora oggetto di controversie giudiziarie non concluse.